

**AURORA**

ASSOCIAZIONE  
DI VOLONTARIATO

**STATUTO**



# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AURORA"**

## **Articolo 1 DENOMINAZIONE**

È costituita l'Associazione "Aurora".

## **Articolo 2 SEDE**

L'Associazione ha sede legale in Foligno, via Sassovivo n°1/A.

## **Articolo 3 DURATA**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **Articolo 4 SCOPO**

L'Associazione non ha finalità di lucro e non consegue fini economici.

L'Associazione ha per scopo:

- la promozione e la diffusione della cultura della solidarietà attraverso incontri, conferenze, dibattiti ed ogni altra forma di sensibilizzazione che i soci reputino adatta a tale scopo;
- l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni, spettacoli ed ogni altra iniziativa rivolta al pubblico allo scopo di raccogliere fondi per sostenere direttamente o indirettamente specifici progetti ed interventi di solidarietà a livello locale, nazionale ed internazionale. Specifiche aree di interesse dell'Associazione sono l'infanzia sofferente, i portatori di handicap, gli ammalati e le popolazioni dei Paesi in via di sviluppo o in condizioni di disagio materiale e morale;
- riconoscere e fare proprio il patrimonio di valori della religione cristiana, nel rispetto e con spirito di collaborazione con ogni altra forma di cultura che condivida i propri scopi.

L'Associazione è apolitica, apartitica senza alcuna distinzione e senza fini di lucro.

## **Articolo 5 SOCI**

Gli associati si dividono in:

- a) **SOCI FONDATORI:** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione, ed ivi espressamente indicati.
- b) **SOCI EFFETTIVI:** coloro che, facendo domanda al Consiglio Direttivo, vengono da questo iscritti tra gli associati purchè ne approvino i fini costituzionali. Sono requisiti essenziali per l'ammissione a SOCIO EFFETTIVO:
  - essere di buona condotta morale ed in possesso dei diritti civili
  - aver sottoscritto l'impegno di versare anticipatamente le quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; ovvero essere comunque in regola con il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo all'Associazione;
  - frequentare assiduamente l'Associazione, salvo i casi di forza maggiore che dovranno man mano essere sottoposti al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.
- c) **SOCI SOSTENITORI:** tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono alla loro attuazione.

## **Articolo 6**

Tutti i soci possono partecipare alle iniziative, attività e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, nei modi che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche mediante Regolamento.

Qualunque attività svolta dal Socio è assolutamente spontanea e gratuita e non potrà essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata, purchè documentate. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

È altresì escluso lo svolgimento di attività diverse da quelle finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione

di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 7**

Tutti i soci sono obbligati al momento della loro ammissione, e annualmente, al versamento della quota associativa, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio Direttivo. Tale quota potrà essere fissata in misura differenziata per le diverse categorie di soci.

### **Articolo 8**

La qualità di socio si acquista, a seconda delle categorie, come segue:

- a) SOCI FONDATORI: per partecipazione all'atto costitutivo;
- b) SOCI EFFETTIVI: per domanda dell'aspirante accolta con delibera del Consiglio Direttivo;
- c) SOCI SOSTENITORI: per designazione del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9**

#### **ORGANI E AMMINISTRAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario-Tesoriere.

Coloro che ricoprono le cariche associative non hanno diritto a compenso e retribuzione, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione, purchè documentate.

### **Articolo 10**

#### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è sempre validamente costituita con la presenza della metà più uno degli stessi.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare, previa delega scritta, un solo altro associato.

L'Assemblea:

- delibera sulle questioni alle quali è chiamata a decidere dal Consiglio Direttivo;
- approva gli annuali bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera l'esclusione degli associati;
- delibera, a maggioranza di 2/3 dei presenti le modifiche dello Statuto;
- approva i Regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale e viene presieduta dal Presidente dell'Associazione che la convoca e ne predispone gli ordini del giorno. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente le predette funzioni saranno svolte dal Segretario – Tesoriere.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qual volta venga convocata dal Consiglio Direttivo per le decisioni che le saranno richieste.

L'Assemblea deve essere convocata con lettera indicante il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno. Tale lettera deve essere recapitata almeno 7 giorni prima della data di ciascuna convocazione. L'Assemblea deve essere altresì convocata dal Presidente dell'Associazione quando ne faccia richiesta motivata un associato fondatore o almeno cinque associati facenti parte di altre categorie di soci.

L'Assemblea nomina il proprio Segretario di volta in volta.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la maggioranza assoluta dei voti espressi (eventuali astenuti sono considerati non votanti) eccezion fatta per i casi in cui sia diversamente stabilito dal presente Statuto.

In caso di parità di voti, deve essere ripetuta la votazione e, qualora si verifichi ancora un risultato di parità, la questione ai voti deve intendersi respinta.

Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori (i membri del Consiglio Direttivo) non hanno voto.

I verbali dell'Assemblea, redatti nell'apposito registro delle adunanze, devono essere firmati dal Presidente di essa e dal

Segretario e devono essere custoditi dal Presidente dell'Associazione.

## **Articolo 11**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO ED ELEZIONI**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) membri:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Segretario-Tesoriere;
- tre Consiglieri.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dagli associati e rimangono in carica per 3 anni, al termine dei quali si tengono nuove elezioni alle quali i membri uscenti possono comunque ricandidarsi. Un membro dimissionario prima della scadenza verrà sostituito dal primo dei non eletti ed in sua mancanza si procederà ad elezioni suppletive.

Le elezioni dell'intero Consiglio Direttivo si tengono con cadenza triennale, in un'unica giornata dalle ore 9 alle ore 21, presso la sede legale dell'Associazione. Le elezioni vengono convocate dal Presidente dell'Associazione, nei 60 giorni che precedono la scadenza del Consiglio Direttivo uscente, con lettera, indicante la data delle elezioni, che deve essere recapitata almeno 30 giorni prima della convocazione.

Ciascun associato può candidarsi, nei 30 giorni precedenti ed entro 24 ore dalle elezioni, a ciascuna carica (Presidente, Segretario e Consigliere); sono ammesse candidature a più cariche: nel caso l'associato risulti eletto per più di una carica, egli sceglierà quale carica ricoprire.

Ciascun associato può esprimere una sola preferenza nell'elezione del Presidente, del Segretario e dei Consiglieri, indicando nome e cognome del candidato prescelto nell'apposita scheda.

Risultano eletti gli associati che ricevono il maggior numero di voti; in caso di parità ed in assenza di accordo tra i candidati votati, verrà considerato eletto il più anziano.

Il Presidente, il Segretario, un Consigliere (scelto dal Consiglio Direttivo) ed un associato che non ricopre cariche associative (scelto dal Consiglio Direttivo tra coloro che si candideranno a tale compito) sovrintendono alle operazioni di voto: in particolare predispongono l'elenco dei votanti, la custodia delle schede di voto nelle apposite urne e le operazioni di spoglio dei voti.

I candidati risultati eletti assumono immediatamente la loro carica.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta ne faccia richiesta uno dei suoi membri: esso è validamente costituito quando siano presenti alla riunione tutti i suoi membri, salvo i casi di forza maggiore. Il segretario della riunione verrà designato di volta in volta fra i membri.

La riunione è presieduta dal Presidente: le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione ed approvato dai membri.

I verbali devono essere conservati presso la sede dell'Associazione a cura del Presidente e sono a disposizione di ciascun associato.

## **Articolo 12**

Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere a tutte le attività che attengono alla gestione dell'Associazione, ed in particolare:

- a) decidere sulle iniziative da adottare in ordine alla promozione delle attività attuative delle finalità dell'Associazione;
- b) approvare le eventuali richieste di finanziamento ad Organi dello Stato e/o enti pubblici, italiani e comunitari, nonché gli eventuali contratti per l'esecuzione delle attività dell'Associazione;
- c) approvare gli annuali bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea;
- d) decidere sulle domande di ammissione dei nuovi associati.

## **Articolo 13**

### **IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dagli associati secondo le modalità enunciate nell'art. 11. Egli resta in carica per 3 anni e la sua nomina è rinnovabile.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente dell'Associazione è sostituito nelle sue funzioni dal Segretario-Tesoriere.

## **Articolo 14**

Al Presidente dell'Associazione sono attribuite le seguenti funzioni da esercitarsi in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del consiglio Direttivo:

- a) provvedere al conseguimento dei fini dell'Associazione, all'amministrazione di esse ed al suo buon funzionamento nel rispetto del presente Statuto;
- b) convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, predisponendo i relativi ordini del giorno;
- c) rappresentare attivamente e passivamente l'Associazione ad ogni effetto, anche in sede processuale;
- d) dare attuazione alle delibere dell'Assemblea e del consiglio Direttivo;
- e) presentare i bilanci annuali preventivi e consuntivi all'approvazione del consiglio direttivo e poi dell'Assemblea;
- f) adempiere agli incarichi che gli siano conferiti dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- g) compiere ogni atto necessario all'organizzazione e all'amministrazione dell'Associazione.

Con riferimento a tutto quanto stabilito dal precedente comma, sono conferiti al Presidente dell'Associazione i seguenti poteri:

- 1) stipulare contratti e/o sottoscrivere proposte e/o offerte concernenti l'attuazione delle finalità dell'Associazione, nonché qualunque atto ad esse relativo o conseguente, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria;
- 2) porre in essere rapporti di conto corrente con istituti di credito e farvi depositi e prelievi;
- 3) effettuare e ricevere pagamenti;
- 4) emettere, girare, esigere e quietanzare assegni bancari e circolari;
- 5) emettere fatture;
- 6) esigere crediti, rilasciandone quietanza, nei confronti sia di privati sia di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici italiani e/o stranieri;
- 7) provvedere agli acquisti necessari per la materiale organizzazione dell'Associazione;
- 8) sottoscrivere qualunque atto e/o documento necessario per lo svolgimento delle attività associative e/o per l'amministrazione dell'Associazione ivi inclusi gli atti concernenti gli incombeni di legge nonché le dichiarazioni e le certificazioni prescritte dalla vigente normativa;
- 9) nominare delegati e/o mandatari per singoli atti e/o categorie di atti nei limiti dei poteri a lui conferiti.

## **Articolo 15**

### **SEGRETARIO-TESORIERE**

Il Segretario-Tesoriere ha il compito di redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di conservare i libri contenenti i verbali stessi.

Si occupa della corrispondenza in arrivo e in partenza. Egli inoltre ha il compito di riscuotere le quote associative, i contributi, i compensi e qualsiasi somma dovuta all'Associazione.

Limitatamente allo svolgimento di tale funzione, egli rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi e può rilasciare quietanza. Egli inoltre tiene il registro contabile con la dovuta cura.

## **Articolo 16**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione oltretutto da premi di spettanza;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di privati, enti pubblici o morali.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative, il cui ammontare, modalità e termini di versamento sono stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- dai contributi derivanti da manifestazioni o da partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## **Articolo 17**

### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 18**  
**RENDICONTO DI GESTIONE**

L'Associazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili in qualsiasi forma ai soci. Eventuali avanzi di gestione sono destinati ad un apposito fondo da reinvestire per le finalità dell'Associazione.

**Articolo 19**  
**RECESSO ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI**

Ogni associato ha la facoltà di recedere dall'Associazione, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea, che altresì ne determina le condizioni, tenendo conto delle attività eventualmente ancora da svolgere da parte dell'Associazione, degli oneri conseguenti ed eventuali finanziamenti ottenuti, nonché di eventuali obbligazioni verso terzi non ancora adempite. L'associato che recede resta comunque obbligato nei confronti dell'Associazione per gli obblighi che essa abbia assunto nell'interesse di questo.

Può essere deliberata l'esclusione di un associato in caso di:

- bancarotta;
- fallimento;
- sottoposizione ad altra procedura concorsuale;
- ritardo ingiustificato nei versamenti delle quote;
- comportamenti e/o azioni contrari agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
- grave inadempimento ad obbligazioni dedotte nel presente Statuto od in un contratto stipulato dall'Associazione.

L'associato escluso resta comunque obbligato nei confronti dell'Associazione per gli obblighi dalla stessa assunti nell'interesse di questo e per ogni altra responsabilità verso gli altri associati.


**Articolo 20**  
**SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio, secondo le norme di legge.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe o affini di pubblica utilità o ONLUS scelte dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

**Articolo 21**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Per la definizione di ogni e qualsiasi controversia dei soci tra di loro, o tra soci ed Associazione, ivi espressamente compresa quella relativa all'esclusione del socio, non potrà essere adita l'Autorità Giudiziaria, ma la definizione sarà riservata al giudizio del Consiglio Direttivo che, su richiesta del socio che vi abbia interesse, giudicherà pro bono et equo, con funzione di arbitro amichevole compositore, senza formalità di procedura, ma sentendo entrambe le parti. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.



**AURORA**

ASSOCIAZIONE  
DI VOLONTARIATO

Via Sassovivo, 1A  
06034 FOLIGNO